

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione degli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 6 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1) e dall'art. 14, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/83/CE, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345, pag. 1) — Legislazione nazionale discriminatoria rispetto agli assicuratori degli altri Stati membri

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 19 del 22.1.2005.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-134/05) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Diritto di stabilimento — Recupero crediti in via stragiudiziale)**

(2007/C 235/04)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Traversa, agente)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e P. Gentili, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 e 49 CE — Normativa nazionale che sottopone l'attività di recupero extragiudiziale dei crediti all'ottenimento di una licenza la cui validità è limitata al territorio della provincia nella quale è stata rilasciata

**Dispositivo**

1) *Avendo previsto, nell'ambito del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'obbligo, per ogni agenzia che esercita attività di recupero crediti in via stragiudiziale, di:*

- *chiedere, benché l'agenzia disponga di un'autorizzazione rilasciata dal questore di una provincia, una nuova autorizzazione in ognuna delle altre province ove essa intenda svolgere le sue attività, salvo conferire mandato ad un rappresentante autorizzato in tale altra provincia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 49 CE;*
- *disporre di locali nel territorio oggetto dell'autorizzazione ed affiggervi le prestazioni che possono essere effettuate per i clienti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 49 CE;*
- *disporre di un locale in ogni provincia in cui essa intenda svolgere la sua attività, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 43 CE.*

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana devono sopportare ciascuna la propria parte di spese.

(<sup>1</sup>) GU C 143 del 11.6.2005.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Oy AA**

(Causa C-231/05) (<sup>1</sup>)

**(Libertà di stabilimento — Legislazione tributaria in materia di imposta sul reddito — Deducibilità, per una società, delle somme versate quale trasferimento finanziario intragruppo — Obbligo, per la società beneficiaria del trasferimento, di avere anch'essa la sede nello Stato membro interessato)**

(2007/C 235/05)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Korkein hallinto-oikeus

**Parti**

Ricorrente: Oy AA